

Le forniture. Solo in caso di esclusivo uso domestico è possibile applicare l'aliquota del 10%

Bolletta elettrica con Iva al 22%

IL CANONE RAI

Per l'uso non domestico la «tassa sulla tv» va comunque pagata con il bollettino postale, tranne se manca l'apparecchio

■ Se l'energia elettrica, acquistata, tramite la propria partita Iva, da un imprenditore individuale o da un professionista, viene destinata, anche solo in parte, allo svolgimento dell'attività economica, non è possibile considerarla «ad uso domestico», quindi, deve essere chiesta l'applicazione dell'aliquota Iva ordinaria del 22% (non del 10%) **sull'intera fornitura** e non solo sulla parte business. Solo con l'applicazione dell'aliquota Iva del 22%, poi, è possibile detrarre una parte (con «criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati», ai sensi dell'articolo 19, comma 4, Dpr 633/72) e dedurre una parte del costo (50% per i professionisti e in base ai metri quadri business per le imprese), se l'utenza è intestata alla partita Iva, in quanto l'aliquota ridotta del 10% presuppone l'esclusivo «uso domestico» dell'energia elettrica.

Nei casi di contratti per uso non domestico residenziale, poi, il **canone Rai** non viene addebitato nella fattura dell'energia, neanche se la residenza del titolare della partita Iva coincide con il luogo dell'utenza elettrica business. Se i titolari di partita Iva, modificano il contratto di fornitura elettrica da domestico a business (con la conseguente variazione anche delle relative tariffe), il canone Rai va, comunque, pagato con il bollettino postale, tranne nei casi in cui la persona fisica non abbia alcun apparecchio televisivo.

Ai fini Iva, le cessioni di energia elettrica sono assoggettate all'aliquota Iva ordinaria del 22% o a quella ridotta del 10%, solo se la cessione di energia viene effettuata «per uso domestico» o per

altri usi particolari (punto 103, Tabella A, Parte III, dpr n. 633/1972). Nei contratti di servizio di energia, l'uso domestico non si realizza con la destinazione dei servizi ad ambienti diversi da quelli familiari come, ad esempio, negli uffici, ma si ha nelle somministrazioni rese a consumatori finali, che impiegano l'energia elettrica nella propria abitazione, a carattere familiare e non la utilizzano «nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, rilevanti ai fini Iva, anche se in regime di esenzione» (circolare n. 273/E/98).

Se l'utenza è ad uso promiscuo, l'aliquota Iva è del 22% «sull'intera fornitura», perché questa percentuale ordinaria può essere derogata solo da una disciplina speciale espressa (come, ad esempio, per i beni e i servizi indicati nella Tabella A, dpr n. 633/1972). Non può essere applicata l'Iva del 10%, quindi, alle cessioni di energia elettrica utilizzata promiscuamente per usi domestici e non (circolare n. 82/E/99). L'aliquota agevolata, però, si può applicare se viene installato un apposito contatore dell'uso dell'energia somministrata, che consenta di determinare in modo oggettivo il consumo di energia riferibile all'uso domestico e/o a quello business (risoluzione n. 150/E/2004).

Quando nella fattura viene applicata solo l'aliquota Iva del 10%, quindi, l'agevolazione spetta perché è stato dichiarato l'utilizzo esclusivamente domestico dell'energia elettrica, pertanto, anche se la persona fisica, imprenditore o professionista, ha comunicato la partita Iva alla società elettrica e quest'ultima emette un documento Iva indicando, sia il codice fiscale che la partita Iva del cliente, **non è possibile detrarre la relativa imposta** e dedurre il relativo costo (e l'eventuale canone Rai), perché manca l'inerenza della spesa.

L. D. S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

